



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

Marco Catalano	Presidente f.f.
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Francesco Sucameli	Consigliere (relatore)
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario

**nella camera di consiglio telematica del 18 febbraio 2021**

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e la L. n. 243/2012;

Vista la nota prot. C.d.c. n. 1318 del 11 febbraio 2020, con cui il Sindaco *pro tempore* del comune di Pontecagnano Faiano (SA) ha chiesto un parere ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, Francesco Sucameli.

## **FATTO**

Il Sindaco di Pontecagnano Faiano ha chiesto se il disavanzo di un'azienda speciale può essere ripianato ove lo stesso sia emerso in un esercizio finanziario per effetto di perdite occulte nei precedenti esercizi, che hanno dissimulato il mancato rispetto del pareggio di bilancio effettivo.

Allo stesso tempo, chiede altresì di sapere se la titolarità della farmacia, intestata all'azienda speciale, in caso di liquidazione, possa concorrere nella massa attiva della liquidazione, ove l'azienda speciale non possa ricevere il soccorso finanziario del comune.

## **DIRITTO**

**1. Ambito della funzione consultiva.** Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale regioni, province e comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131/03 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma e la sana gestione finanziaria degli enti locali.

La sana gestione finanziaria, per altro verso, attesa la funzione svolta e la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost.), non può che attenersi al rispetto dei limiti di legge, il particolare sotto il profilo della legalità (equilibri e obiettivi di finanza pubblica).

Pertanto, si può affermare che la funzione consultiva attiene alla interpretazione delle norme che presidiano l'azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del "buon andamento" (art. 97 Cost.); segnatamente essa attiene alla astratta legittimità-regolarità, sotto il profilo della attingibilità alla provvista finanziaria da parte dell'amministrazione.

Inoltre, è stato affermato che la funzione consultiva attiene alla materia "contabilità pubblica" con riguardo a due ordini di fattispecie: quella essenziale, direttamente codificata in Costituzione (il bilancio, art. 100 Cost.), nonché quelle famulative, storicamente intermedie dal legislatore (cfr. C. cost. sentenze nn. 33/1968, 102/1977, 641/1987, 24/1993 e 385/1996). In entrambi le fattispecie di contabilità (costituzionali e/o intermedie), questa Magistratura svolge una funzione che è ancillare alla certezza del diritto (art. 100, comma 2 e art. 103, comma 2, Cost.), in posizione terza e neutrale.

In quest'ottica, come per le "le altre forme di collaborazione" previste dalla legge, tale funzione contribuisce a fornire elementi di cognizione strumentali al miglior esercizio della discrezionalità, operande scelte legittime, e quindi adeguate e ponderate.

Pertanto, la funzione consultiva è "collaborativa" solo nel senso di promuovere e perseguire gli obiettivi di legge e quindi il principio di legalità, attraverso la "certezza" del diritto; non va peraltro intesa nel senso di costituire una forma di co-gestione, estesa all'area di valutazione

riservata all'amministrazione, nell'ottica del raggiungimento di risultati più efficienti, efficaci ed economici. Si tratta, infatti, di aspetti relegati al merito dell'azione amministrativa che possono essere valutati dalla Corte solo nei casi espressi di legge (art. 3, comma 4, L. n. 20/1994).

**2. Ammissibilità soggettiva.** Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il Presidente della Giunta provinciale è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 del TUEL.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

**3. Ammissibilità oggettiva.** Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre accertare l'attinenza alla materia "contabilità pubblica", così come delineata nella giurisprudenza consolidata delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

In particolare, le Sezioni Riunite di controllo di questa Corte, con una pronuncia ai sensi dell'art. 17, comma 31 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. Legge 3 agosto 2009, n. 102), hanno in linea generale affermato che tale nozione riguarda il "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (deliberazione n. 54, in data 17 novembre 2010).

A tale nozione si rifà, in buona sostanza, l'art. 100 Cost. che delinea il perimetro essenziale delle funzioni di controllo di questa Magistratura in ragione, appunto, del bilancio, inteso non come documento, né come un atto concluso ai fatti rappresentati o previsti in un dato momento storico, ma come "processo", ossia un istituto giuridico che non si sviluppa linearmente secondo un inizio ed una fine, ma in modo ciclico, senza soluzione di continuità, tra rendicontazione e previsione, tra fatti e programmazione, man mano che essi si svolgono, per garantire, appunto, l'"inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari" (Corte costituzionale n. 274/2017 e n. 105/2019), in un ciclo (Sez. riunite in spec. composizione, n. 23/2019/EL).

In quest'ottica il bilancio è un bene pubblico (artt. 81 e 97 cost.), «*nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale*» (Corte Cost., sentenza n. 184/2016), attraverso una continua verifica della situazione e delle disponibilità di bilancio.

Le Sezioni riunite di controllo, nelle sopra evocate pronunce, hanno inoltre aggiunto che alla "contabilità pubblica", intesa come materia del bilancio, possono essere ricondotte norme che, in una visione dinamica del concetto, non riguardano il singolo bilancio ed il suo equilibrio, ma il complessivo "coordinamento della finanza pubblica". Nella stessa ottica dinamica, a tale materia si aggiungono le altre "materie" di contabilità pubblica nonché le "altre" previste dal legislatore (art. 103, comma 2 Cost.), che possono attenerne profili organizzatori, recuperatori e sanzionatori, tramite cui si assicura la legalità finanziaria, nell'azione della pubblica amministrazione latamente intesa (cfr. Corte cost., *ex multis*, le sentenze n. 110/1970; n. 68/1971; n. 641/1987).

Pertanto, la funzione consultiva delle Sezioni regionali può svolgersi con riferimento a quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi, direttamente, sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

In secondo luogo, la funzione presuppone una disamina meramente normativa delle fattispecie delle disposizioni "contabili", sganciata dal caso concreto.

Declinando queste essenziali coordinate concettuali, la giurisprudenza ha enucleato i seguenti limiti, escludendo che possano ricadere nella funzione consultiva:

- qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'ente che richiede il parere (cfr. per tutte, SRC Lombardia, n. 36/2009/PAR);
- interferenze in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali o con le funzioni di legittimità-regolarità di questa Corte, che presuppongono la disamina diretta del caso concreto.

Il Collegio ritiene che il primo quesito *de quo* possa essere incluso nella materia "contabilità pubblica" *ex lege* n. 131/2003, alla luce del concetto così elaborato, in quanto verte sui limiti alla riconoscibilità di debiti fuori bilancio.

Non altrettanto il secondo, in quanto il regime di circolazione e proprietario delle farmacie è un aspetto di diritto sostanziale che non riguarda la contabilità in senso stretto, ma aspetti che possono essere vagliati incidentalmente nell'esercizio di altre funzioni intestate a questa Magistratura o di altre giurisdizioni.

**4. Merito.** Le condizioni di riparabilità del debito di un'azienda speciale (l'art. 194 lett. *b*) TUEL), sono state ampiamente esaminate nel parere di questa Sezione n. 162/2018/PAR al quale si fa rinvio.

Cionondimeno, alla luce del quesito qui posto, appare necessario chiarire quanto segue, ad integrazione di quanto già affermato.

L'art. 194, lett. *b*) TUEL non è una norma che disciplina l'accollo di un debito dell'azienda speciale verso singoli o più creditori dell'azienda speciale, ma una regola per il rifinanziamento di un'azienda speciale che nella sua attività ha registrato un disavanzo.

La norma stabilisce quindi i presupposti per un finanziamento straordinario nei confronti di un ente strumentale, pur in presenza di un originario capitale di dotazione e di eventuali finanziamenti ordinari, erogati dall'ente dominus in base a statuto, convenzione, atto costitutivo.

Le condizioni previste dalla legge sono tre: *i*) il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, *ii*) che il disavanzo derivi da fatti di gestione *iii*) che sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 TUEL.

Mentre il primo limite è in sostanza una norma di rinvio ad atti amministrativi e/o convenzionali attraverso cui l'ente locale (auto) vincola le successive scelte amministrative, il secondo ed il terzo sono stabiliti direttamente dalla legge e non possono essere ben compresi senza procedere ad una lettura combinata degli stessi: il concetto di "pareggio", infatti, si chiarisce solo se messo in relazione con quello di "disavanzo" e di "fatto di gestione".

La lettura di tali termini, inoltre, va arricchito del materiale normativo fornito da altre leggi e regolamenti (D.lgs. n. 18/2011 e D.P.R. n. 902/1986), anche di derivazione comunitaria e costituzionale.

**4.1.** In via generale, il concetto di pareggio va distinto da quello di equilibrio e disavanzo.

Mentre il pareggio riguarda la contabile coincidenza tra risorse e costi attesi o a consuntivo (equilibrio statico), l'equilibrio attiene alla verifica costante, a preventivo ed anche in corso di gestione, dell'effettività di tale condizioni con l'obbligo di provvedere al ripristino del disallineamento con adeguate misure correttive (equilibrio tendenziale, cfr. in proposito C. cost. sent. n. 70/2012).

Il Collegio evidenzia che la legge non può che riferirsi all'equilibrio, in ragione delle norme introdotte con la L. cost. n. 1/2012 e della loro coerenza con gli obblighi assunti in sede comunitaria dallo Stato italiano (Direttiva 2011/85 /UE e art. 30 L n. 161/2014)

L'azienda speciale, infatti, in quanto pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost., soggiace a tale precetto anche se operante nella produzione di beni e servizi di carattere economico e organizzata e funzionante, in larga parte, avvalendosi della di capacità di diritto privato.

Questo avviene in ragione della recente qualificazione del precetto alla stregua di una clausola generale, operante anche senza l'"interposizione legislativa" (cfr. C. cost. sentt. nn. 70/2012, 192/2012, 243/2013, 184/2016 e 227/2019).

Ed infatti, questa Sezione, nel precedente consultivo n. 162/2018/PAR, aveva già precisato che il "pareggio" richiamato dall'art. 194 e dall'art. 114 TUEL richiede anzitutto un equilibrio economico tra costi e ricavi in fase di programmazione, attraverso il *budget* ed i suoi aggiustamenti, oltre che altri atti "fondamentali" di seguito evocati.

**4.1.1.** Il perimetro soggettivo dell'art. 97 Cost, come ora novellato dalla L. cost. n. 1/2012, infatti, va individuato "*in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea*" (art. 97, comma 1 Cost.) che predilige un approccio sostanziale nella qualificazione dei soggetti tenuti all'osservanza dei precetti in materia contabile, ferma restando la "neutralità della forma giuridica".

Segnatamente, i criteri di tale perimetrazione sono quelli elaborati per il rispetto degli obiettivi comuni di finanza pubblica (protocollo n. 12 del TFUE e Reg. UE n. 549/2013, Allegato A, ossia il c.d. SEC 2010, specie con riferimento al sistema delle statistiche di finanza, § 20.68).

Anche il diritto interno ha mutuato tale approccio, come dimostrano in particolare: a) l'art. 2, comma 1, lett. a) della L. n. 243/2012 e l'art. 1, comma 1-3, L. n. 196/2009, ma anche b) l'art. 11-ter e All. 4/4 del D.lgs. n. 118/2011, nonché art. 233-bis TUEL. Il primo gruppo di norme individua il perimetro soggettivo degli enti tenuti al rispetto dei principali obiettivi coordinamento della finanza pubblica ed il precetto dell'equilibrio (cfr. in proposto SS.RR. spec. comp. sentt. nn. 1/2020); il secondo, estende gli obblighi contabili per la verifica degli equilibri complessivi al c.d. "gruppo amministrazione pubblica".

In tale ottica l'azienda speciale costituisce una "unità fuori bilancio" della pubblica amministrazione "in senso stretto" (§ 20.10 del SEC 2010) ossia una unità istituzionale «con

*personalità giuridica distinta e che god[er]e di una sostanziale autonomia, che comprende la discrezionalità in merito al volume e alla composizione della spesa. Sul terreno delle risorse tali unità «[...] ricevono trasferimenti sostanziali dal bilancio principale e le loro fonti di finanziamento primarie sono integrate da fonti proprie di reddito al di fuori del bilancio principale e una fonte diretta di entrate, come le imposte con vincolo di destinazione» (cfr. in proposito SS.RR. spec. comp. sentt. nn. 17 e 20/2020).*

In base al § 20.10 l'“unità fuori bilancio” svolge una funzione altrimenti affidata all'unità (e al bilancio) principale, ossia all'ente dominus. All'uopo l'unità derivata viene dotata di risorse pubbliche e di scopi di destinazione (pubblica) precisi.

La disciplina interna della azienda speciale, infatti, è del tutto coerente con quella descritta dal § 20.10 del SEC 2010, evidenzia la lettura dell'art. 114 comma 6 TUEL: «*L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali*».

Dunque, l'azienda speciale, in senso giuscontabile, è a tutti gli effetti una pubblica amministrazione per la quale vige il rispetto del precetto dell'equilibrio nella sua dimensione statica e dinamica (C. cost. sentt. nn. 70/2012).

Il testo unico degli enti locali, del resto, definisce l'azienda speciale come ente “strumentale” (art. 114 TUEL) e la giurisprudenza, per parte propria, non ha dubbi nel considerarla, a tutti gli effetti, un ente pubblico (Sezioni Unite, Corte di Cassazione, III Sez. civ., Ordinanza n. 3566 del 14 febbraio 2018).

**4.2.** Per altro verso, la personalità giuridica e il regime patrimoniale e contabile autonomo (in contabilità economico-patrimoniale, cfr. art. 114 TUEL comma 1) introducono una deroga al principio dell'universalità del bilancio, creando un bilancio derivato su cui la legge stabilisce poteri di controllo ed indirizzo.

Il vantaggio di tale deroga è che la garanzia dei creditori dell'ente territoriale viene circoscritta al patrimonio destinato dell'azienda speciale (art. 2740, comma 2, c.c.). I creditori, per altro verso, grazie alla pubblicità della forma adottata e del bilancio dell'organismo partecipato (art. 114 comma 5-bis; art. 2435 c.c.), quando intessono relazioni con tale soggetto giuridico autonomo, sono giuridicamente edotti nel “rischio” connesso ad una garanzia patrimoniale limitata al patrimonio dell'ente partecipato.

Per tale ragione l'art. 194 è una norma che serve a mantenere il diaframma patrimoniale tra i due bilanci, e allo stesso tempo ad imporre, anche grazie a poteri di vigilanza, il rispetto del principio dell'equilibrio ad una unità fuori bilancio con personalità, bilancio e autonomia gestionale.

Infatti, oltre a precisi requisiti contabili (contabilità economico-patrimoniale, mediante il rinvio al codice civile, cfr. art. 114 comma 1 TUEL), la legge stabilisce precisi vincoli gestionali sull'azienda speciale, che l'ente locale deve rendere effettivi mediante un penetrante potere di vigilanza.

In quest'ottica, l'attribuzione di tali poteri di vigilanza costituiscono un *munus* compensativo dell'allentamento del principio dell'universalità di bilancio (cfr. D.lgs. n.118/2011, Allegato 1,

recante "Principi generali o postulati", punto 3). L'ente dominus è così onerato di un obbligo di sorveglianza sul bilancio dell'azienda speciale, che ai sensi dell'art. 114 comma 6 TUEL, comporta per l'ente locale l'obbligo di: (1) esercitare la vigilanza; (2) verificare i risultati della gestione; (3) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

La vigilanza si esercita attraverso l'approvazione degli atti fondamentali da parte del Consiglio dell'ente locale, ossia (art. 114 comma 7 TUEL), con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale: (a) del piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; (b) del *budget* economico almeno triennale; (c) del bilancio di esercizio; (d) del piano degli indicatori di bilancio.

**4.3.** Il concetto di pareggio, del resto, non può declinarsi in termini di equilibrio una volta che questo venga messo a contatto con il concetto di "disavanzo": il fatto stesso che la legge contempli l'ipotesi di un disavanzo ripianabile in costanza di rispetto del "pareggio" è evidenza che il pareggio contabile può mancare eppure sussiste la condizione di osservanza della norma.

Di conseguenza, in ragione del precetto del pareggio/equilibrio:

- l'ente locale è tenuto ad imporre la copertura in sede programmatica (su piano-programma e *budget*, cfr. § 4.3 dell'All. 4.1. del D.lgs. n. 118/2011)
- e dinamicamente, a rilevare scostamenti in corso di gestione, anche in sede consuntiva (bilancio di esercizio e piano degli indicatori, cfr. art. 40 D.P.R. n. 902/1986), con l'obbligo di isolare immediatamente le cause e correggere lo scostamento, attuale e prospettico.

Il disavanzo, quindi, può manifestarsi in costanza di "pareggio" ed essere occasione del suo effettivo rispetto, ma non della sua violazione.

**4.3.1.** In proposito, va rammentato che il disavanzo è un saldo che agisce in diminuzione del patrimonio netto. Non possono essere quindi oggetto di riconoscimento i singoli debiti dell'ente dominato, ma solo il saldo dei costi e dei ricavi.

Inoltre, in ragione dell'autonomia patrimoniale e gestionale dell'ente prevista dalla legge, ed in forza dello stesso precetto di equilibrio che si declina nella continuità dell'amministrazione, il disavanzo e il soccorso finanziario si giustificano solo se il patrimonio netto dell'azienda speciale non è in grado di riassorbire un eventuale disavanzo nei "limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi". Altrimenti ragionando, infatti, l'autonomia dell'azienda speciale sarebbe un'autonomia e un potere senza responsabilità gestionale.

**4.4.** Il concetto di pareggio si colora ulteriormente di significato se accostato all'altro presupposto del ripiano, ovvero il fatto che il disavanzo deve dipendere da "fatti di gestione".

Anche tale nozione è stata già chiarita da questa Sezione con la deliberazione n. 132/2018/PAR e n. 168/2018/PAR: il disavanzo deve cioè dipendere da transazioni che hanno generato obbligazioni finanziarie, poi risultate prive di adeguata copertura nei ricavi.

Pertanto, è compatibile col principio di "pareggio" (*recte* "equilibrio"), ed è quindi ripianabile, il disavanzo che:

- non può trovare copertura nella ricchezza accumulata e disponibile nel patrimonio netto, capiente ai sensi di quanto stabilito da "statuto, convenzione o atti costitutivi";
- è sorto nonostante sia stato programmato il "prospettico" pareggio a consuntivo;

- dipende quindi da fatti di gestione "nuovi", che non sono stati oggetto di pregresse misure correttive risultate inefficaci o inadeguate o che comunque è il risultato alla fisiologica imprevedibilità del *business*, e non ad una grave negligenza manageriale.

In pratica, il rispetto del pareggio (equilibrio) deve essere sostanziale, nel senso che non è rispettato se il fatto di gestione è ripetitivo ed il *management* e lo stesso ente locale si siano attivati in modo adeguato per evitare il suo reiterarsi.

Del resto, in proposito, occorre ricordare che per costante giurisprudenza il riconoscimento del debito fuori bilancio non ha una funzione esclusivamente "contabile" (ossia di traslazione della copertura dal bilancio dall'azienda speciale al bilancio dell'ente locale), ma anche di verifica della buona amministrazione da parte della struttura burocratica (cfr. SRC Campania, parere n. 57/2020/QMIG 66/2018, parere n. 66/2018/PAR).

Non è perciò riconoscibile un disavanzo pur dipendendo dal sorgere di una obbligazione finanziaria di "valuta" per una transazione, parallelamente, dipende da una obbligazione di valore, risarcitoria, a carico del *management* in carica, per il quale l'ente locale è chiamato a verificare, nell'ambito dei propri poteri di sorveglianza contabile, la necessità di procedere a segnalazione alla Procura contabile.

Per tale ragione, la delibera di riconoscimento, deve essere adeguatamente motivata e non può essere una notarile presa in carico di un debito di organizzazione (il disavanzo) di un soggetto che ha una propria e distinta autonomia patrimoniale.

**4.4.1.** Per altro verso, non si può escludere, in astratto, che il "pareggio" sostanziale sia stato rispettato se il disavanzo è collegato fatti di gestione risalenti, che hanno ricevuto una riclassificazione rappresentativa, per effetto di fatti o informazioni sopravvenute: la dimensione economica e finanziaria del fatto di gestione e del disavanzo di gestione da questo generato può essere infatti diventata "certa" (contabilmente accertata) solo nell'ultimo esercizio.

In quest'ottica, il disavanzo rimane "nuovo" se tanto l'ente dominus che il *management* (con ciò intendendosi quello che ha rilevato il disavanzo) hanno potuto attivare il loro *munus* (rispettivamente di vigilanza e di amministrazione attiva) solo con solo con l'ultimo bilancio, in cui i fatti si sono resi palesi, a fonte della impossibilità di rilevarlo precedentemente.

La "novità", per esempio, non sussiste quando *ex cartula*, già dai budget e bilanci precedenti, la situazione di squilibrio programmatica era facilmente individuabile, mediante una diligente raffronto storico dei dati a preventivo e consuntivo già negli scorsi esercizi.

#### **P.Q.M.**

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio telematica del 18 febbraio 2021.

L'Estensore  
Francesco Sucameli

Il Presidente f.f.  
Marco Catalano



Depositata in Segreteria il

25 febbraio 2021

Il Direttore della Segreteria

Dott. Mauro Grimaldi